

**CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO AZIENDALE STRALCIO  
PER L'AREA DELLA DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA**

In data 12 marzo 2021, alle ore 15,00, a seguito del parere favorevole reso dal Collegio Sindacale nella seduta del 26.02.2021 (prot. n. 0021058 del 01.03.2021) ha avuto luogo l'incontro tra l'Agenzia di Tutela della Salute di Brescia, rappresentata dalla propria **Delegazione Trattante di Parte Pubblica**:

Dott. Claudio Vito Sileo- Direttore Generale FIRMATO

Dott.ssa Laura Lanfredini - Direttore Sanitario FIRMATO

Dott.ssa Sara Cagliani - Direttore Amministrativo FIRMATO

Dott. Bruno Galetti - Direttore del Servizio Gestione  
Personale e Sviluppo Professionale FIRMATO\_

E

le **Organizzazioni Sindacali dell'Area Sanità**, nelle persone di:

CGIL MEDICI: FIRMATO

CISL MEDICI: FIRMATO

FVM: FIRMATO

UIL: FIRMATO

Al termine della riunione odierna, le parti hanno sottoscritto l'allegato Contratto Collettivo Integrativo Aziendale Stralcio per l'Area della Dirigenza Medica e Veterinaria.

## **CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO AZIENDALE STRALCIO PER L'AREA DELLA DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA**

### Art. 1

Le parti stabiliscono che l'art. 6 del CCIA sottoscritto il 30.12.2016, come modificato dal CCIA sottoscritto in data 30.3.2017, è modificato come segue, **a decorrere dall'1.1.2021**:

### "Art. 6

*(Orario di lavoro dei dirigenti medici e veterinari)*

*L'orario di lavoro è di 38 ore settimanali ed è funzionale all'orario di servizio e di apertura al pubblico.*

*L'orario di lavoro dei dirigenti è articolato in modo flessibile e funzionale alle esigenze di servizio delle strutture organizzative dell'Agenzia e delle fasce orarie di apertura dei servizi come definite oltre, ed è correlato all'espletamento dell'incarico affidato e al raggiungimento degli obiettivi annuali assegnati.*

*Ove per il raggiungimento degli obiettivi prestazionali eccedenti quelli negoziati per i dirigenti del ruolo sanitario sia necessario un impegno aggiuntivo l'Agenzia può negoziare con l'equipe interessata l'applicazione dell'istituto di cui all'art. 115, comma 2, del CCNL Area Sanità 19.12.2019.*

*L'orario di servizio dell'Agenzia si articola su 5 giorni dal lunedì al venerdì con una fascia oraria minima dalle ore 8,00 (ore 6,00 per i dirigenti veterinari) alle ore 17,00.*

*Nelle restanti fasce orarie, compresi il sabato e i giorni festivi e nelle fasce notturne sono assicurate le emergenze tramite il servizio di pronta disponibilità come disciplinato da specifico regolamento.*

*Allo scopo di assicurare le fasce orarie di cui sopra l'orario di lavoro è articolato su 5 giorni settimanali con ingresso alle ore 8 (ore 6,00 per i dirigenti veterinari) e flessibilità, di norma, di 1 ora dalle h. 8 alle ore 9.*

*A decorrere dal 01.01.2021 in via sperimentale - per un massimo di un anno e comunque fino alla sottoscrizione di un nuovo accordo - l'inizio dell'orario di lavoro dei dirigenti veterinari è previsto alle ore 7.00 per le sole giornate di presenza presso gli stabilimenti industriali identificati dal Dipartimento Veterinario e Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale.*

*La copertura delle fasce orarie dovrà essere garantita dal Dirigente Responsabile dell'assetto attraverso ingressi scaglionati, anche a rotazione.*

*Fatte salve le previsioni di cui all'art. 27, comma 4, del CCNL 19.12.2019, eventuali ore in eccedenza rispetto alle 38 settimanali possono essere compensate nell'arco di ciascun semestre di riferimento con permessi brevi garantendo di norma la presenza al mattino e pomeriggio, in accordo con il dirigente responsabile. Su richiesta del dirigente tramite l'Angolo del Dipendente può essere altresì autorizzato il recupero con mezze giornate (massimo 2 al mese) o giornate intere (massimo 1 al mese) compatibilmente con le esigenze di servizio.*

*Nello svolgimento dell'orario di lavoro dei dirigenti 4 ore dell'orario settimanale sono destinate ad attività non assistenziali, quali l'aggiornamento professionale, l'ECM, la partecipazione ad attività didattiche, la ricerca finalizzata, ecc. Tale riserva di ore non rientra nella normale attività assistenziale e turni di lavoro, non può essere oggetto di separata e aggiuntiva retribuzione. Essa va utilizzata di norma con cadenza settimanale ma, anche per particolari necessità di servizio, può essere cumulata in ragione d'anno e utilizzata anche per l'aggiornamento facoltativo in aggiunta ai permessi previsti a tale titolo dal CCNL di tempo in tempo vigente. L'utilizzo delle ore non assistenziali avviene previa autorizzazione del dirigente responsabile, a domanda dell'interessato in cui è specificato l'ambito di attività, la sede, l'impegno orario e le modalità di svolgimento, compatibilmente con le esigenze funzionali della struttura di appartenenza e non può in alcun modo comportare una mera riduzione dell'orario di lavoro. L'attività deve essere coerente con il profilo e la disciplina dirigenziale di appartenenza e con le funzioni istituzionali dell'Agenzia.*

*Nel rispetto della copertura dell'orario di servizio, la pausa mensa deve essere effettuata dalle h. 12,00 alle ore 15,00 al di fuori dell'orario di lavoro.*

*Il tempo impiegato per il consumo del pasto è rilevato con i normali mezzi di controllo dell'orario e non deve essere inferiore a 30 minuti. (Pause di durata inferiori devono essere autorizzate dal proprio dirigente con il modulo delle anomalie e in ogni caso non possono essere inferiori a 10 minuti ).*

*La rilevazione dell'orario è effettuata con modalità automatiche mediante l'uso del badge e del sistema "Angolo del Dipendente". Per ogni giorno di servizio vanno effettuate 4 timbrature, salvo casi particolari e motivati da autorizzare di volta in volta tramite l'Angolo del Dipendente.*

*Le timbrature vanno effettuate presso i terminali più vicini alla sede abituale di servizio del dipendente risultante dal contratto individuale o da successive formali modifiche della stessa.*

*Per ragioni di migliore efficienza e funzionalità di servizio, il dipendente può essere formalmente autorizzato a timbrare presso sedi diverse qualora la sua attività inizi o termini presso tali sedi".*

## Art. 2

Le parti confermano che resta invariata, per quanto compatibile con il CCNL Area Sanità firmato in data 19.12.2019, ogni altra parte del CCIA sottoscritto il 30.12.2016, come modificato dai successivi CCIA stralcio.